



UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE

Unione dei Comuni Lombarda costituita dai Comuni di

Edolo – Malonno – Corteno Golgi – Sonico – Paisco Lovenato

Sede: Via Porro, 27 – 25048 Edolo

C.F. – P. IVA: 03241670987

Tel. 0364/72052 – Fax: 0364/778886

e-mail: info@unionealpiorobiebresciane.bs.it

PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it

Ordinanza n. 44

Edolo, lì 30/05/2025

DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI STALLI RISERVATI ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Premesso che con decreto del Presidente dell'Unione delle Alpi Orobie Bresciane n. 02/2024 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Considerato che all'interno del Comune di Edolo (BS), sono presenti in più aree degli stalli di sosta riservati alla ricarica dei veicoli elettrici e che pertanto si rende necessario disciplinare la sosta all'interno degli stessi;

Visto l'art. 158 c. 1-h) bis e c. 5 che vieta la sosta e la fermata dei veicoli non elettrici e/o non dotati di sistemi di ricarica elettrica, negli stalli ad essi riservati;

Visto l'art. 158 c. 1-h) ter e c. 5 che regola la sosta dei veicoli elettrici e/o dotati di ricarica elettrica, negli stalli ad essi riservati e che ingiunge che "tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23:00 alle ore 7:00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'art. 2 comma 1, lett. e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

Richiamati:

- l'articolo 7, comma 1, lettera a) e l'articolo 6, commi 1 e 4, lettere a,b,f del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 495/92;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

ORDINA

NEL COMUNE DI EDOLO (BS)

**L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA 0-24H
PER TUTTI I VEICOLI CON MOTORE TERMICO O IBRIDI CHE NON RICHIEDONO RICARICA
NEGLI STALLI DI SOSTA INDIVIDUATI DA APPOSITA SEGNALETICA PRESSO:**

LARGO SCHIVARDI (fronte S.S. 42)

VIA G. SORA (all'altezza dei n. civici 20/22)

AREA DI SOSTA DI VIA A. MORINO "PIAZZALE FORO BOARIO" (nei pressi del Polo Universitario)

VIA NAZIONALE (area di sosta fronte civico 23/A nei pressi della S.S. 39)

TALE DIVIETO È PREVISTO ANCHE PER I VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI PLUG-IN CHE NON EFFETTUANO OPERAZIONI DI RICARICA O CHE PERMANGONO OLTRE UN'ORA DOPO IL COMPLETAMENTO DELLA FASE DI RICARICA.

DISPONE

- che entri in vigore mediante il posizionamento dell'apposita segnaletica prevista dal C.d.S. e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- la revoca delle precedenti ordinanze, in contrasto con la presente.

INFORMA

- la presente ordinanza è resa nota mediante:
 - affissione all'Albo online del **Comune di Edolo (BS)** e dell'**Unione delle Alpi Orobie Bresciane**;
 - installazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ed i trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione;
- i Funzionari e gli Agenti, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;
- l'**Unione dei Comuni delle Alpi Orobie Bresciane** ed il **Comune di Edolo** non si assumono alcuna responsabilità in merito a danni a persone, animali o cose che contravvengono al disposto della presente ordinanza.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per opportuna conoscenza o quanto di competenza:

- al Comune di Edolo (BS);
- al Comando Stazione Carabinieri di Edolo (BS).

Il Responsabile del Procedimento
(Uff. di P.L. Angeli Gianfranco Bonaventura)



Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria
(Dott. Renato Armanaschi)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Brescia entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 1034/2001), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.